RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/22/CEE DEL 10 MAGGIO 1993 RELATIVA AI SERVIZI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEI VALORI MOBILIARI E DELLA DIRETTIVA 93/6/CEE DEL 15 MARZO 1993 RELATIVA ALL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E DEGLI ENTI CREDITIZI

Art. 21

Attività di negoziazione nei mercati regolamentati

Le SIM e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 51. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani debba essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualita', conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Versione in vigore dal 1 settembre 1996, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi
Estremi	Decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415
Titolo	I — Disciplina delle attività e delle imprese di investimento
Capo	III — Svolgimento dei servizi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-415-1996/art-21-attivita-di-negoziazione-nei-mercati-regolamentati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it